

Il dissesto idrogeologico alla luce dei cambiamenti climatici in corso

PROPOSTA DI LEGGE

Norme sull'istituzione e disciplina delle Agenzie Regionali per la manutenzione delle foreste e del territorio

La proposta mira a dotare le Regioni di strutture pubbliche stabili e operative, capaci di integrare manutenzione forestale, prevenzione del dissesto idrogeologico, gestione del reticolo idrografico, prevenzione incendi, vivai, reti irrigue, monitoraggio e programmazione territoriale.

PREMESSA

Il susseguirsi di calamità naturali, spesso aggravate nelle loro conseguenze da scellerate politiche di mala gestione del territorio e dai cambiamenti climatici in atto, rende urgente lo sviluppo di piani e programmi di manutenzione del territorio e di salvaguardia dell'ambiente che, come è ormai convinzione comune, oltre ad assicurare un ordinato vivere civile e a tutelare beni e persone, sono anche garanzia di salute e benessere fisico e psichico per le persone.

Prendersi cura del territorio è una scelta di civiltà: la prevenzione è infatti sempre l'opzione che si rivela meno costosa; bisogna mettere una volta per tutte la parola fine allo stato emergenziale in cui si trova l'Italia da decenni per far fronte ad alluvioni, incendi, frane, slavine e terremoti. Tanto più che la prevenzione costituisce anche un'importante opportunità di rilancio economico e occupazionale per i territori, in particolare per le fasce sociali più deboli e per le aree interne.

La logica, la tecnica e la stessa normativa nazionale prevedono che le attività di manutenzione del territorio, in particolare nel campo del contrasto al dissesto idrogeologico, degli incendi e della gestione del patrimonio boschivo, vengano precedute da una prima fase di conoscenza, per quanto possibile puntuale, dei caratteri, dello stato e delle criticità presenti nel territorio, costituita da inventari, censimenti e carte tematiche, integrate da robuste campagne di rilievi sul campo condotte da personale qualificato, con cui produrre piani (piani di assetto idrogeologico di bacino, piani di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi, piani forestali regionali, ecc.) e programmi operativi periodici (annuali, triennali, ecc.) sulla base dei quali affrontare le criticità in maniera puntuale attraverso la produzione, adozione e messa in cantiere di progetti esecutivi (es. Piani di gestione del rischio di alluvioni, aggiornamenti annuali dei piani antincendio regionali).

Nella realtà, dal momento che gli interventi sul territorio sono una prerogativa delle regioni, la situazione si presenta particolarmente frammentata e disomogenea, anche a seconda dei diversi comparti (dissesto idrogeologico, manutenzione alvei dei corsi d'acqua, incendi, gestione aree forestali e territorio).

ROMA

22 SETTEMBRE 2026

CAMERA DEI DEPUTATI

SALA MATTEOTTI

CONTATTO STAMPA SIRF
SOCIETÀ ITALIANA DI RESTAURO
FORESTALE E AMBIENTALE
SEGRETERIA@RESTAURO
FORESTALE.IT

In generale si rileva che la programmazione annuale/triennale degli interventi prioritari, che per legge e logica dovrebbe conformarsi alla mappatura delle priorità sul territorio, nella realtà non è mai partita.

La stessa autorità centrale che dovrebbe coordinare e controllare l'operatività e l'efficienza dell'intervento delle regioni nei citati settori è frammentata: da una parte il Ministero dell'Ambiente, della Tutela della Natura e del Mare si occupa del dissesto idrogeologico e della tutela dell'ambiente e della natura; il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali si occupa delle foreste; mentre la prevenzione e la lotta agli incendi spettano alla Protezione Civile, che è alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ognuna di queste autorità centrali si relaziona con le Regioni attraverso i diversi assessorati, che il più delle volte non dialogano fra loro o non operano attraverso strategie comuni, condivise e coerenti.

Nel nostro Paese un'indagine parlamentare che definisca il quadro puntuale della situazione ad oggi non è mai stata fatta. In ogni caso non sono stati previsti "livelli minimi di operatività/manutenzione", come avviene nel comparto della sanità con i livelli minimi di assistenza sanitaria; manca una qualsiasi attività di monitoraggio e controllo sulla qualità e sull'efficacia degli strumenti conoscitivi e dei piani adottati dalle regioni, così come degli standard organizzativi e operativi delle strutture regionali. Del pari, non sono previsti poteri sostitutivi e di commissariamento per le regioni inadempienti. Eppure parliamo di attività che riverberano i loro effetti in maniera pesante sui beni e sulla stessa vita di intere popolazioni.

Negli ultimi anni diverse iniziative legislative sono state prodotte per introdurre misure di razionalizzazione, semplificazione e riordino in materia di salvaguardia del territorio, intervenendo sui processi che sovrintendono alle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico, come anche nel campo delle competenze dei soggetti istituzionali che si occupano del contrasto agli incendi boschivi, attraverso la soppressione del CFS attuata con la legge Madia, e della gestione del patrimonio forestale nazionale, con la promulgazione del nuovo Testo Unico Forestale.

Le modifiche introdotte, almeno nelle intenzioni, intendono tutte innovare lo scenario normativo semplificando la struttura organizzativa pubblica, che finisce in qualche maniera per essere individuata come una delle concause principali delle inefficienze del sistema operativo pubblico, rafforzando prerogative e poteri commissariali o sostitutivi attribuiti in capo alle stesse Regioni o, in taluni casi, ai presidenti delle stesse, per garantire la realizzazione degli interventi assicurando la salvaguardia del territorio e la prevenzione dei rischi e delle emergenze, come anche la gestione attiva del patrimonio forestale e, da ultimo, la stessa manutenzione del territorio attraverso la rimessa a coltura di aree agricole abbandonate.

In buona sostanza, in tutti i documenti e provvedimenti normativi si istituzionalizza l'approccio emergenziale per affrontare le criticità, manca un'analisi dettagliata sullo stato dell'arte, su come le Regioni in tutti questi anni si sono organizzate e hanno gestito le politiche del settore forestale e di manutenzione del territorio, finalizzate anche alla prevenzione e contrasto agli incendi boschivi, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla messa in sicurezza del territorio e delle popolazioni anche rispetto alle catastrofi naturali, tutte attività che sono di loro esclusiva competenza, gli strumenti e le strategie adottate e la loro efficacia, su quanto e come hanno investito, su come hanno legiferato e come si sono organizzate/strutturate al loro interno per gestire l'ordinaria manutenzione del territorio e affrontare le criticità.

ROMA

22 SETTEMBRE 2026
CAMERA DEI DEPUTATI
SALA MATTEOTTI

CONTATTO STAMPA SIRF
SOCIETÀ ITALIANA DI RESTAURO
FORESTALE E AMBIENTALE
SEGRETERIA@RESTAURO
FORESTALE.IT

In Italia, mentre da un lato si certifica una situazione di “difficoltà-degrado” in cui versano le strutture tecniche della pubblica amministrazione, regionali e degli stessi ministeri, si preferisce non affrontare la situazione, non si trovano soluzioni in grado di risolvere i problemi interni e le inadempienze, così da poter disporre sul territorio di strutture tecniche e strumenti di conoscenza e pianificazione regionali in grado di supportare al meglio le procedure decisionali di individuazione dei problemi e delle criticità del territorio, assicurando i servizi a tutela dell’incolumità e della vita stessa delle popolazioni, sulla base di quanto previsto dalle stesse normative vigenti, ma si preferisce affidare in maniera totalmente irrituale tutti i poteri in capo a un solo soggetto, che poi è sempre il responsabile principale dello stato in cui versano le stesse Regioni inadempienti, eliminando o depotenziando tutte le procedure di legge che lo Stato e le Regioni hanno individuato per tutelare e garantire le migliori modalità per realizzare quelle stesse opere.

A nostro avviso la gestione del patrimonio forestale pubblico e dei boschi privati abbandonati di ogni tipo, beni collettivi di primaria rilevanza per la collettività, degli alvei dei fiumi, delle aree in frana e di tutti gli ambienti e aree sensibili ai fini della mitigazione del dissesto idrogeologico, delle piene dei corsi d’acqua e del contrasto agli incendi boschivi deve essere affidata ad agenzie multiservizi regionali pubbliche, dotate di strutture tecniche adeguate, che devono operare attraverso una programmazione annuale stabilita dalle Regioni. Tali Agenzie devono gestire i demani silvopastorali e i vivai forestali regionali, provvedere alla manutenzione forestale e agli interventi nelle aree protette regionali, porre in essere le attività operative antincendio di competenza delle Regioni nonché, ove ne ricorrano le condizioni, gestire il patrimonio forestale costituito dai boschi privati abbandonati. Del pari, le agenzie multiservizi pubbliche potrebbero provvedere alla manutenzione del verde lungo la viabilità provinciale, allo spazzamento della neve durante l’inverno, mantenere o realizzare le sistemazioni idraulico-forestali, gestire il servizio di irrigazione agricola svolto attualmente dalla rete dei consorzi di irrigazione regionali con un contratto di servizio unitario a livello regionale che preveda la cessione dell’acqua agli agricoltori, a un prezzo politico, differenziato sulla base degli effettivi consumi e della redditività delle colture.

Solo queste entità pubbliche fornirebbero le necessarie garanzie sul corretto impiego delle risorse e dei beni pubblici e sulla gestione di boschi e terreni abbandonati nell’interesse esclusivo della collettività, nelle quali ricollocare il personale delle sopresse comunità montane e dei consorzi di bonifica, al pari di quello attualmente impiegato per i servizi citati presso le strutture regionali e provinciali, ma nelle quali assumere e far lavorare stabilmente anche diverse centinaia di persone in ogni regione.

Riteniamo che, contestualmente, si debbano riorganizzare i servizi e gli uffici pubblici regionali del settore forestale sul territorio, che devono essere affidati a dirigenti e tecnici qualificati. Le normative e le strutture regionali devono essere armonizzate fra loro secondo una logica unitaria per uscire dalla più assoluta anarchia nella quale il settore attualmente versa a livello nazionale: in alcune regioni sono già presenti agenzie multiservizi, altre hanno affidato in gestione il demanio regionale a consorzi privati o ai Carabinieri Forestali; alcune sono dotate di strutture antincendio interne, altre sono dotate solo di volontari, altre ancora hanno un numero spropositato di operai forestali assunti e gestiti in maniera clientelare.

ROMA

22 SETTEMBRE 2026

CAMERA DEI DEPUTATI

SALA MATTEOTTI

CONTATTO STAMPA SIRF

SOCIETÀ ITALIANA DI RESTAURO

FORESTALE E AMBIENTALE

SEGRETERIA@RESTAURO

FORESTALE.IT

La stragrande maggioranza delle regioni non dispone né tantomeno rileva i dati sulle ditte che operano sul territorio, sui cantieri che vengono aperti, sui prezzi di mercato, sugli operai impiegati, sulla dimensione delle aziende. Non esistono statistiche regionali su infortuni e morti, sul materiale legnoso realmente utilizzato e sul tipo di assortimenti lavorati, sulla domanda di materiale legnoso in quantità e qualità. È tutto un gran buco nero.

È del tutto evidente che, per porre rimedio a tale catastrofica situazione, soprattutto in questa fase di rapidissimi e drammatici cambiamenti climatici, sarebbe necessario riportare tutte le competenze in materia ambientale e forestale sotto l'egida dello Stato, in particolare in capo al Ministero dell'Ambiente. Tuttavia, poiché non si tratta di un processo attuabile in tempi brevi sul piano normativo, si propone, nelle more, di istituire un sistema di Agenzie Regionali per la Manutenzione delle Foreste e del Territorio, a impronta strettamente tecnica, che operino applicando localmente i criteri generali di intervento definiti a livello centrale. Il modello richiamerebbe, in qualche modo, quello dell'iniziale sistema ANPA – ARPA.

PROPOSTA DI LEGGE: “NORME SULLA ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE AGENZIE REGIONALE PER LA MANUTENZIONE DELLE FORESTE E DEL TERRITORIO

ART. 01. ATTIVITÀ TECNICO-GESTIONALI PER LA MANUTENZIONE DELLE FORESTE E DEL TERRITORIO

1. Ai fini del presente decreto, gli ambiti territoriali per i quali si ritiene necessario che le regioni esercitino un'attività di manutenzione e gestione ordinaria e continuativa sul territorio di competenza, a beneficio della collettività intera e delle condizioni di vita delle popolazioni nelle aree interne, in particolare, allo scopo di prevenire e contrastare il dissesto idrogeologico, salvaguardare e migliorare il patrimonio forestale nazionale, con particolare attenzione alla mitigazione dei cambiamenti climatici, al miglioramento della salubrità dell'aria e della qualità dell'ambiente nelle aree urbane, garantendo livelli adeguati di prestazioni a favore dell'utenza e migliorando i livelli occupazionali nelle aree interne, sono i seguenti:

- il patrimonio silvo pastorale demaniale statale e regionale, compresi i boschi e i pascoli naturali, la rete dei vivai regionali, i boschi di neoformazione e i terreni di privati abbandonati ai sensi dell'art. 12 del D.Lvo. n. 34 del 03/04/2018 (TUF),
- l'intero territorio regionale, ai fini della prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
- il reticolo idrografico regionale, comprese le sponde e le aree golenali;
- le aree interessate da fenomeni franosi e le opere di sistemazione idraulica forestale presenti sul territorio;
- le reti idriche per la fornitura di acqua all'agricoltura;
- le aree interessate da impianti di fitodepurazione dei centri abitati e dai boschi periurbani, cosiddetti “cinture verdi”.

2. Relativamente ai predetti ambiti territoriali, il campo delle attività tecnico-operative-gestionali connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche, che le regioni assolvono direttamente attraverso l'impiego di personale proprio, consiste:

- a) nella manutenzione e gestione diretta del patrimonio agro-silvo-pastorale demaniale statale e regionale, compresa la rete dei vivai regionali, gli ambienti naturali presenti lungo le sponde e le aree golenali del reticolo idrografico, i terreni privati abbandonati rinaturalizzati e colonizzati dal bosco;
- b) nello svolgimento delle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi a terra sull'intero territorio regionale;
- c) nella sistemazione e manutenzione delle aree in frana e delle opere di sistemazione idraulica forestale presenti sul territorio regionale;

ROMA

22 SETTEMBRE 2026
CAMERA DEI DEPUTATI
SALA MATTEOTTI

CONTATTO STAMPA SIRF
SOCIETÀ ITALIANA DI RESTAURO
FORESTALE E AMBIENTALE
SEGRETERIA@RESTAURO
FORESTALE.IT

- d) nella gestione e manutenzione delle reti idriche per la fornitura di acqua agli agricoltori, allo scopo di assicurare tale risorsa agli utenti a un costo commisurato ai consumi effettivi sostenuti dagli stessi;
- e) nella realizzazione e manutenzione di impianti di fitodepurazione e di boschi periurbani con finalità di miglioramento della salubrità dell'aria e della qualità dell'ambiente nelle aree urbane;
- f) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, elaborazione e integrale pubblicazione di tutti i dati sullo stato del patrimonio forestale, degli incendi, del dissesto e dei corsi d'acqua, anche attraverso la realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio, prodotto secondo standard comuni a livello nazionale, a tal fine raccordandosi per le parti di competenza con tutte le autorità interessate;
- g) nella predisposizione e aggiornamento periodico di strumenti conoscitivi, gestionali, di pianificazione e programmazione annuale e triennale per gli ambiti territoriali di competenza, nonché nella progettazione ed esecuzione degli interventi previsti;
- h) nell'elaborazione e diffusione di dati e di informazioni sullo stato delle foreste, dei corsi d'acqua e del dissesto, degli incendi boschivi e delle criticità presenti sul territorio, sulle condizioni in cui versano le reti idriche e sulle prestazioni di servizio assicurate a beneficio delle diverse categorie di utenti;
- i) nell'elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia di salvaguardia e tutela delle foreste e dei corsi d'acqua, di contrasto al dissesto idrogeologico, ai danni causati dalle esondazioni dei corsi d'acqua, agli incendi e alla razionale utilizzazione dell'acqua a fini agricoli;
- j) nella formulazione annuale alle autorità amministrative centrali e regionali di riferimento per i diversi campi di attività elencati, di programmi di manutenzione e gestione, proposte e progetti di miglioramento, concernenti:
- il patrimonio demaniale forestale regionale, compresa la rete dei vivai regionali, gli interventi di miglioramento dei boschi e dei terreni abbandonati che si sono rinaturalizzati, fatti salvi i boschi di neoformazione, che non devono subire alcun tipo di intervento migliorativo o manomissione da parte dell'uomo, essendo i migliori indicatori possibili dell'adattamento degli ecosistemi forestali ai cambiamenti climatici in atto;
 - la prevenzione e lotta attiva sul terreno agli incendi boschivi, comprese opere e interventi prioritari sul territorio di riduzione della vulnerabilità al fenomeno;
 - la mitigazione del rischio idrogeologico e di alluvioni, conformemente ai "Piani di gestione del rischio alluvioni" predisposti dalle autorità di bacino;
 - le reti idriche a servizio della domanda proveniente dai comparti agricoli interessati e i costi annuali stabiliti di erogazione del servizio;
 - lo sviluppo degli impianti di fitodepurazione per i centri abitati e la realizzazione di boschi periurbani finalizzati alla mitigazione dei cambiamenti climatici, al miglioramento della qualità dell'aria e della vivibilità delle aree urbane;
- k) nello sviluppo, nella promozione e nell'applicazione della ricerca di base e applicata, nei settori di competenza, di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

ROMA

22 SETTEMBRE 2026
CAMERA DEI DEPUTATI
SALA MATTEOTTI

CONTATTO STAMPA SIRF
SOCIETÀ ITALIANA DI RESTAURO
FORESTALE E AMBIENTALE
SEGRETERIA@RESTAURO
FORESTALE.IT

l) all'interno delle aree protette di competenza regionale, per gli ambiti territoriali di competenza, attraverso opportuni accordi di programma, la realizzazione di piani di manutenzione, tutela, risanamento e recupero ambientale degli habitat e degli ambienti naturali;

3. Restano ferme le attribuzioni tecniche, di indirizzo e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, nei diversi campi di attività elencati nel comma 1, al Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, alla direzione del Demanio, alle regioni, alle autorità di bacino, all'ISPRA e, in materia di contrasto agli incendi, al Dipartimento della Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco.

4. Le attività di cui al comma 1 vengono svolte sulla base di linee di indirizzo tecniche e operative prodotte annualmente dalle Regioni e per i campi di interesse dalle Amministrazioni statali elencate al comma 2, assegnate alle Agenzie entro il dell'anno precedente, così da consentire a queste di definire in tempo utile e in maniera conforme agli indirizzi ricevuti attività e bilanci compatibilmente con la tempistica seguita dalle altre pubbliche amministrazioni.

5. Le Agenzie Regionali sono i soggetti attuatori degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di salvaguardia del territorio all'interno dell'amministrazione regionale, previsti nell'ambito dei piani triennali di cui all'art. 69 del d.lgs. 152 del 2006.

6. Le agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 02. ORDINAMENTO DELLE AGENZIE REGIONALI PER LA MANUTENZIONE DELLE FORESTE E DEL TERRITORIO

1. Le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione delle agenzie regionali per la manutenzione delle foreste e del territorio.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, le Agenzie Regionali hanno personalità giuridica autonoma, sono sottoposte al controllo della Corte dei conti regionale e si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura regionale. Le Agenzie sono poste sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale dell'Ambiente e del Territorio.

3. Sono organi delle Agenzie:

- a) il consiglio di amministrazione, composto da tre membri, costituiti di diritto dai dirigenti regionali dei Dipartimenti Foreste, Difesa del Territorio e Protezione Civile. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione;
- b) il direttore, scelto tra persone di adeguata qualificazione tecnica e amministrativa e nominato con decreto del Presidente della Regione, ha la legale rappresentanza

ROMA

22 SETTEMBRE 2026

CAMERA DEI DEPUTATI

SALA MATTEOTTI

CONTATTO STAMPA SIRF
SOCIETÀ ITALIANA DI RESTAURO
FORESTALE E AMBIENTALE
SEGRETERIA@RESTAURO
FORESTALE.IT

dell'ente. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto da due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale alle Finanze.

4. Gli emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore alle finanze.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore all'ambiente, sentite le competenti commissioni regionali, è adottato lo statuto dell'Agenzia Regionale, che definisce i poteri e le funzioni dei suoi organi. Con la medesima procedura sono adottate le modifiche allo statuto.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore competente, sono disciplinate le modalità di organizzazione dell'Agenzia in strutture operative e articolazioni territoriali.

7. I regolamenti interni sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

ART. 03. DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DELLE AGENZIE

1. Alla copertura dell'organico delle Agenzie Regionali Forestali si provvede, nell'ordine:

- a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dalle Regioni, dalle Province, dai Consorzi di Irrigazione e di Bonifica regionali, dalle Comunità Montane,...;
- b) mediante le procedure di mobilità dagli ex dipendenti degli uffici Territoriali per la Biodiversità del CFS transitati nei Carabinieri;
- c) mediante l'inquadramento del personale che ne faccia domanda ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2.

2. Entro centoventi giorni dall'approvazione del presente decreto le Regioni, contestualmente a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2, definiscono la pianta organica delle Agenzie e il fabbisogno del Personale necessario per l'espletamento dei compiti istituzionali e dei piani e programmi operativi di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'Ambiente, e provvedono a ricoprire posti in organico rimasti scoperti a seguito dell'espletamento delle procedure di mobilità, mediante concorso pubblico. Le Agenzie possono inoltre avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.

ROMA

22 SETTEMBRE 2026

CAMERA DEI DEPUTATI

SALA MATTEOTTI

CONTATTO STAMPA SIRF
SOCIETÀ ITALIANA DI RESTAURO
FORESTALE E AMBIENTALE
SEGRETERIA@RESTAURO
FORESTALE.IT

3. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, lettere a) e c), e al comma 2 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite alle Agenzie. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

4. Al personale inquadrato nell'organico delle Agenzie è mantenuto, ad personam e fino ad assorbimento, il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.

5. Le Agenzie, in attuazione dei piani, programmi e progetti annuali, possono assumere a tempo determinato operai e altro personale tecnico per il periodo necessario alla realizzazione degli interventi.

ART. 04. DISPOSIZIONI CONCERNENTI I BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI AFFIDATI ALLE AGENZIE

1. Con gli stessi provvedimenti indicati all'art. 3 saranno trasferiti alle Agenzie Regionali i beni patrimoniali funzionali all'attività dell'Agenzia.

ART. 05. AGENZIE REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

1. Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'articolo 01 e delle ulteriori attività tecniche, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui all'articolo 01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale.

2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma 1, personale già in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia. Deve essere condotta una ricognizione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di foreste, la superficie dissestata, la lunghezza del reticolo idrografico, la rete di impianti pubblici di irrigazione e di aziende agricole servite dalla rete di irrigazione, permetta di definire gli obiettivi operativi e l'area di competenza delle Agenzie regionali e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro articolazioni sul territorio.

ROMA

22 SETTEMBRE 2026
CAMERA DEI DEPUTATI
SALA MATTEOTTI

CONTATTO STAMPA SIRF
SOCIETÀ ITALIANA DI RESTAURO
FORESTALE E AMBIENTALE
SEGRETERIA@RESTAURO
FORESTALE.IT

3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, nonché di coordinamento con l'attività di prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali e in servizi territoriali.

ART. 06. NORMA TRANSITORIA

1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, le strutture, le istituzioni e gli uffici che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività negli ambiti di interesse delle costituenti Agenzie Regionali Manutenzione delle Foreste e del Territorio, continuano a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali o provinciali di cui all'art. 03, comma 1, del presente decreto.

ART. 07. REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative.

ART. 08. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ROMA

22 SETTEMBRE 2026

CAMERA DEI DEPUTATI

SALA MATTEOTTI

CONTATTO STAMPA SIRF

SOCIETÀ ITALIANA DI RESTAURO

FORESTALE E AMBIENTALE

SEGRETERIA@RESTAURO

FORESTALE.IT